



COMUNE di MORETTA

PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA ALIMENTARE DI CUI
ALL' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

Art. 1 – Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere la popolazione del Comune di Moretta, maggiormente esposta a disagi, sia sociali ed economici conseguenti all'emergenza COVID-19, intende attivare un sistema di buoni spendibili dalle famiglie aventi diritto, in ossequio a quanto disposto dall'Ordinanza n° 658 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 29.03.2020. Il presente articolato disciplina le modalità ed i criteri di tracciabilità per la gestione, emergenziale di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per quanto applicabili in relazione alla situazione.
3. Il presente documento costituisce altresì proposta contrattuale nei confronti degli operatori economici che forniranno i beni dietro presentazione di buoni spesa, proposta alla quale i medesimi aderiscono per effetto della manifestazione di disponibilità all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali previsto all'art. 2, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:
 - a) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche di cui ai nuclei familiari "più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno", per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
 - b) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Moretta, pubblicati sul sito internet comunale;
 - c) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari (esclusi superalcolici), quelli per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - d) per "servizi sociali", per le rispettive competenze: il Consorzio Monviso Solidale, ente gestore dei servizi sociali, e il Settore comunale "Servizio Amministrativo che comprende anche i Servizi alla persona";
 - e) operatori economici: i soggetti che effettuano le forniture dei generi alimentari a fronte della presentazione dei buoni spesa.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il valore complessivo dei buoni spesa per ciascun nucleo familiare è determinato come segue:

| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO |
|--|-------------------------|
| NUCLEI di 1 persona | € 50 settimanali |
| NUCLEI di 2 persone | € 70 settimanali |
| NUCLEI di 3 persone | € 90 settimanali |
| NUCLEI di 4 persone | € 100 settimanali |
| Per ogni componente in più: | € 10 settimanali in più |

2. L'entità del valore economico del buono, di cui alla griglia sopra riportata, è incrementato di € 20,00 settimanali in caso di presenza in ciascun nucleo familiare di bimbi di età inferiore a 3 anni.
3. Il valore del buono è da intendersi comprensivo di tutte le spese di gestione dei buoni stessi da parte dell'esercente nonché delle spese di emissione delle fatture e dell'I.V.A.
4. Il Comune si riserva di variare l'entità del valore dei buoni messi a disposizione in relazione alle disponibilità.
5. La messa a disposizione dei buoni è condizionata dall'entità delle risorse stanziare. Si procederà all'assegnazione dei buoni sulla base dei criteri sotto riportati fino ad esaurimento delle disponibilità.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. In collaborazione con il Consorzio Monviso solidale, ente gestore servizi socio assistenziali, è stato predisposto un modello di autocertificazione che sarà distribuito e raccolto dal Comune di Moretta mentre l'Ente consortile socio assistenziale provvederà alla valutazione delle istanze in esecuzione a quanto indicato nell'ordinanza n. 658 in rapporto alla situazione emergenziale.
2. Ai fini della valutazione, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri:
 1. Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
 2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
 3. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;
 4. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;
 5. nuclei familiari segnalati dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore o dal Comune, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;
 6. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell'Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
3. Il Comune – Settore servizio amministrativo comprendente anche i servizi alla persona - provvede alla raccolta delle richieste/autocertificazioni, all'invio al Consorzio Monviso solidale ed all'atto del ricevimento da parte di questo ente dell'indicazione dei nuclei beneficiari, alla stampa diretta e conseguente consegna dei buoni spesa, anche mediante avalimento di soggetti terzi compresi quelli del Terzo settore, d'intesa con gli altri Servizi comunali. La positiva valutazione dà titolo ai buoni spesa anche per le settimane successive, salve diverse determinazioni, e, naturalmente, sino ad esaurimento fondi. Il Comune porrà a disposizione settimanalmente più buoni spesa ognuno di identico valore, per un totale corrispondente alla spettanza settimanale del singolo nucleo familiare. Il Settore servizio amministrativo provvede, altresì, alla compilazione di un registro dei buoni assegnati a fronte delle richieste/autocertificazioni, che consenta la tracciabilità dei flussi informativi tra Comune e Consorzio e dei valori dei buoni messi a

disposizione per ciascun nucleo beneficiario sul quale verrà apposta, all'atto della consegna, la firma di ciascun beneficiario

4. Il Comune è competente per i buoni spesa a favore di nuclei familiari come risultanti dall'autocertificazione esaminata dal Consorzio e trasmessa al Comune.

5. La gestione dei rapporti tra gli enti coinvolti e l'utenza, i flussi informativi, la messa a disposizione dei buoni, sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, nonché alla riduzione dei tempi di erogazione del buono spesa e del rischio di contagio, per cui verranno utilizzati, per quanto possibile, canali informatici e telematici.

6. Le attività da parte del personale, servizi comunali, ecc. inerenti la gestione dell'iniziativa sono da intendersi attività non differibili, emergenziali, da svolgersi "in presenza", in servizio a tutti gli effetti di legge, quali misure di protezione civile, coinvolgenti, ove occorra, soggetti del Terzo settore.

7. Agli impegni di spesa – anche per la stampa dei buoni, per le forniture, e per altre attività connesse - si provvede previa variazioni di bilancio ove occorrenti, e tenendo conto dell'espressa "deroga" al decreto legislativo n. 50/2016 stabilito dall'ordinanza statale.

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. La validità dei buoni è limitata al periodo di durata emergenziale come stabilito dalle competenti autorità. I buoni non potranno essere né ceduti, né donati e non saranno convertibili in denaro. Essi sono utilizzabili – secondo quanto prescritto nell'ordinanza statale – solo per acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, come indicato all'art. 2 co. 1 lett. c del presente disciplinare e solo presso gli esercizi commerciali di cui al comma seguente.

2. Vengono individuati quali soggetti presso i quali utilizzare i buoni spesa, tutti gli operatori economici che diano disponibilità a seguito di avviso pubblico del Comune; i riferimenti degli operatori economici sono pubblicati sul sito web del Comune con aggiornamento periodico. La disponibilità resa nota al Comune circa l'adesione all'iniziativa, comporta automatica accettazione di tutte le condizioni di gestione via via in vigore e, in assenza di rilievi del Comune, costituisce "accreditamento" idoneo alla possibilità di accettare e gestire i buoni, fino a revoca per inadempienza o recesso da parte dell'operatore economico.

3. Gli operatori economici provvederanno:

- alla trasmissione su base mensile al Comune emittente della fattura – o altro titolo se ammesso - recante l'importo complessivo erogato sotto forma di buoni, nonché i buoni ritirati; il titolo verrà pagata di norma entro 60 giorni dal ricevimento;

4. E' facoltà dell'operatore economico disporre scontistica particolare sul valore dei generi alimentari prelevati mediante utilizzo del buono spesa, nel rispetto delle norme vigenti.

5. Gli operatori economici devono essere in regola con i necessari titoli abilitativi per la messa a disposizione dei generi alimentari, ove necessari.

Art. 6 - Verifica delle condizioni autocertificate e delle modalità di gestione dei buoni

1. Il Comune può verificare o far verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

2. Il Comune si riserva di verificare la regolarità delle prestazioni da parte degli operatori economici aderenti; in caso di inadempienze contestate, il Comune potrà escludere dall'elenco degli operatori abilitati il soggetto inadempiente, con preavviso di due giorni, senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o compenso, fatto salvo il pagamento dei beni regolarmente erogati. Analogamente, l'operatore economico non potrà pretendere indennizzo alcuno qualora il numero degli utilizzatori si rivelasse esiguo.

Art. 8 – Modifiche e aggiornamenti.

1. In relazione alla natura emergenziale della situazione, potranno disporsi modifiche, aggiornamenti alla gestione dell'iniziativa; l'attuazione di quanto contenuto nel disciplinare dovrà innanzi tutto essere coerente con l'evoluzione emergenziale in atto.